


Publicato il 22/03/2017



N.00060_2017 REG.PROV.CAU.
N. 00097/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 97 del 2017, proposto da:

rappresentati e difesi dagli avvocati Rosario Panebianco, C.F. PNBRSR64R02A345O, e Luciano Dell'Orso, C.F. DLLLCN60T13A345I, con domicilio eletto presso Rosario Panebianco in L'Aquila, viale Corrado IV N.20;

contro

Provincia dell'Aquila, in persona del Presidente pro tempore, non costituito in giudizio;

Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo e Miur, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L'Aquila, complesso monumentale S. Domenico, via Buccio da Ranallo;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

ai sensi degli artt. 56, comma 1, e 55, commi 1 e 3, c.p.a., del provvedimento dell'8.3.2017 prot. 6147 adottato dal Presidente della Provincia dell'Aquila, con il quale viene disposta la ripresa delle attività scolastiche dei Licei annessi al Convitto Nazionale D. Cotugno per il giorno 13.3.2017 presso l'edificio sito in L'Aquila alla Via Leonardo da Vinci n. 8 e degli atti ad esso presupposti, non esclusi, si opus sit: il certificato di idoneità statica ed agibilità sismica del 30.9.2009 e il certificato di agibilità del 2.10.2009.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che con la richiesta di decreto monocratico cautelare è stata prospettata, a seguito dell'avvenuto rinvio delle verifiche di vulnerabilità dopo il sisma del 2009 e della conoscenza dei relativi studi a seguito di accessi formali agli atti, la sussistenza di danni gravi ed irreparabili consistenti: nella scoperta della vulnerabilità delle scuole, nell'aumento delle preoccupazioni a seguito del comunicato della commissione grandi rischi del 20.1.2017 (che ha evidenziato la necessità di attuare la mitigazione del rischio sismico), nell'essere aperte scuole sismicamente inadeguate in virtù di certificazioni di agibilità emesse in assenza delle previste verifiche di vulnerabilità sismica (essendo stabilito per le scuole un indice pari ad 1), nella mancata soddisfazione delle previste condizioni di sicurezza

della struttura per carichi statici, nel mancato rispetto dei valori nominali minimi dei carichi accidentali previsti, nella riduzione di detti carichi anche con riferimento alle vie di fuga e nel mancato aggiornamento del piano della sicurezza. Ciò tenuto conto dell'attività sismica in corso e della possibilità di spostare le attività didattiche in altra sede.

Sentite informalmente le parti convocate presso l'Ufficio del Presidente del T.A.R. per il giorno 21.3.2017 alle ore 11, come da relativo verbale;

Tenuto conto di quanto precisato nel corso di detta audizione e ritenuto, nella comparazione degli opposti interessi, prevalente quello alla sicurezza degli alunni, dei docenti e del personale ospitati dal complesso scolastico de quo;

Considerato che, stante il frequente ripetersi di fenomeni sismici nella zona di interesse, sussistono i presupposti per la concessione della richiesta misura cautelare, ferma restando la più propria valutazione nella sede collegiale, mediante sospensione degli effetti dell'impugnato provvedimento fino alla data della prossima camera di consiglio, che viene fissata per il 5 aprile 2017;

Stabilito tuttavia, stante l'esigenza di assicurare anche la continuità scolastica, che gli effetti del presente decreto decorreranno solo da quando sarà trovata dalle Amministrazioni competenti nuova ed idonea sistemazione dei soggetti ora ospitati nel complesso edilizio in questione (anche in conformità a quanto rappresentato dai ricorrenti con riguardo a soluzioni alternative già praticate e con la sollecitudine che il caso richiede) che consenta la regolare prosecuzione dell'attività in condizioni di sicurezza.

P.Q.M.

Accoglie, nei limiti e nei sensi di cui in motivazione, l'istanza di adozione di misure cautelari monocratiche fino alla trattazione collegiale dell'istanza cautelare.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 5 aprile 2017.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

N. 00097/2017 REG.RIC.

Così deciso in L'Aquila il giorno 21 marzo 2017.

Il Presidente
Antonio Amicuzzi

IL SEGRETARIO